

PATTO DI STABILITÀ 2012
Legge Regione FVG 30.12.2008, n.17
e successive modificazioni ed integrazioni

I. Obiettivi programmatici

L'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.17 e successive modificazioni ha imposto, al fine della realizzazione nell'anno 2012 degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, i seguenti vincoli:

a tutti i Comuni

- il **conseguimento dell'equilibrio economico sia di competenza che di cassa**, raggiunto quando le entrate correnti sono maggiori o uguali alle spese correnti sommate alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari ed al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali.

ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

- la **riduzione dello stock di debito** del 2 per cento nel 2012 (prendendo a riferimento come debito iniziale lo stock di debito dal conto del patrimonio al 31.12.2011).

Ai fini del calcolo degli obiettivi sopraindicati, la norma ha previsto alcuni correttivi.

Per quanto concerne l'**equilibrio economico**:

- a) sono sommati alle entrate i proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni previste con decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, iscritti al titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;
- b) sono detratte dalle spese correnti:
 - ❑ le spese finanziate con avanzo vincolato;
 - ❑ le spese connesse all'estinzione anticipata dei mutui;
 - ❑ le spese non ripetitive finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato.

Per quanto concerne la determinazione del **debito** sono esclusi dal conteggio:

- ❑ l'indebitamento sostenuto da apposito contributo;
- ❑ i mutui contratti nell'ambito della LR 4/2001 e successive modifiche;
- ❑ l'indebitamento per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza;
- ❑ l'indebitamento per investimenti (il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio);
- ❑ l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

Inoltre, a decorrere dal 2012 i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti **perseguono il miglioramento dell'obiettivo strutturale del patto di stabilità in termini di saldo finanziario di competenza mista** rispetto all'esercizio precedente. Esso, dato dalla differenza tra entrate e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la

parte in conto capitale al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e dalle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Il mancato raggiungimento di tale obiettivo non è sanzionabile in quanto il medesimo è stato inteso come obiettivo di sistema. E' infatti nell'intenzione della Regione comunicare allo Stato un dato complessivo per tutti gli enti locali del suo territorio, effettuando una sorta di compensazione orizzontale tra chi ha portato un miglioramento e chi non si è trovato nella situazione di poterlo apportare.

Sanzioni per il mancato conseguimento degli obiettivi

Il decreto ha previsto per l'ente locale, nel caso di **mancato raggiungimento** degli obiettivi sopra specificati, le seguenti sanzioni nell'esercizio successivo (esercizio 2013):

Equilibrio economico di competenza

- ***l'ente non può*** procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale;
- ***l'ente non può*** sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, acquisto e noleggio autovetture in misura superiore al 50% della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente.

Equilibrio economico di cassa

- ***l'ente non può*** nell'esercizio successivo applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio;

Riduzione dello stock di debito.

- ***l'ente non può*** ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza degli edifici pubblici.

CONSIDERAZIONI

Anche per l'anno 2012 il patto di stabilità è stato calcolato in modo diverso rispetto al patto di stabilità nazionale.

Il 2012 rappresenta, però, l'ultimo anno di un diverso percorso iniziato nel 2006 i cui principi ispiratori sono stati:

- ❖ traduzione degli obiettivi posti in sede europea;
- ❖ rispetto dell'autonomia politica, amministrativa e gestionale degli enti locali;

- ❖ semplicità concettuale;
- ❖ riconducibilità alla sfera decisionale politica.

Obiettivi al 31.12 2012

Il conseguimento **dell'equilibrio economico** sia di **competenza** che di **cassa è stato raggiunto**.

Infatti, il saldo di competenza al 31.12.2012 è di **Euro 6.135.645,00** e quello di cassa di **Euro 14.462.264,00**.

Per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione dello stock di debito si evidenzia una riduzione del 3,90%.

Infine, è stato anche conseguito il miglioramento dell'obiettivo strutturale del patto in termini di saldo finanziario di competenza mista rispetto all'esercizio precedente.